



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 245 del 12/03/2019

Oggetto: *DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA A DOMICILIO DI PASTI PRONTI PER ANZIANI. PERIODO DAL 01.04.2019 AL 31.12.2021 CIG. 781999827F .**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 09.11.2018 che ha approvato il Programma Biennale 2019/2020 delle forniture e dei servizi ai sensi dell'art. 21, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 in cui si prevede l'affidamento del servizio di consegna pasti a domicilio;
- la delibera di Giunta Comunale. n 34 del 11.02.2018 ad oggetto "approvazione capitolato d'appalto per il servizio di fornitura e consegna a domicilio di pasti pronti per anziani"
- la delibera di Giunta Comunale n. 166 del 14.09.2018 ad oggetto " regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione dei fondi incentivi per le funzioni tecniche"

Considerato che si rende necessario provvedere ad indire una procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto relativo all'attività di cui al punto precedente, stante che, con l'avvenuta approvazione del bilancio pluriennale 2019 – 2021 e della relativa relazione previsionale programmatica, l'Amministrazione Comunale ha stabilito idonei stanziamenti di spesa;

Preso atto che il R.U.P. della gara è identificato nel responsabile dei servizi sociali dr.ssa Maria Antonietta Luciani ai sensi del D.lgs. 50/2016;

Dato atto che

- in relazione ai servizi/beni che si intendono dare in appalto non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP o dalla centrale di acquisiti della Regione Lombardia ARCA, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006;
- il servizio/bene in oggetto non rientra nell'elenco dei prezzi di riferimento ex art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014, pubblicato dall'ANAC in data 29 settembre 2015, cui attenersi come prezzi massimi di aggiudicazione, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- di conseguenza, non potendo desumere i parametri di prezzo-qualità di riferimento per l'aggiudicazione del servizio, né dalle convenzioni della Consip e/o della centrale acquisiti

regionale ARCA - in quanto attualmente non sono attive convenzioni relative al servizio/bene da appaltare - né dai prezzi di beni e servizi pubblicati dall'ANAC, l'Ente ha provveduto autonomamente a determinare l'importo a base del servizio che è stato stimato in complessivi € 135.692,40 più IVA

Dato atto che il servizio di fornitura e consegna a domicilio di pasti pronti per anziani rientra nei servizi di cui all'allegato IX del D.lgs n. 50/2016 e che pertanto è disciplinato dall'art. 140 del "Codice degli appalti" e dell'art. 36 comma 2 lettera b in quanto il valore dell'affidamento è inferiore alla soglia comunitaria così come determinata dall'art. 35 comma 1 lettera d) dello stesso Codice;

Ritenuto pertanto di acquisire la fornitura del servizio, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) previa consultazione degli operatori economici individuati tramite indagine di mercato;

Preso atto che

- in data 14.02.2019 è stata pubblicata su SINTEL e all'albo del Comune di Tradate l'indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'erogazione del servizio di fornitura e consegna a domicilio di pasti pronti per anziani.
- entro il termine fissato dalla manifestazione di interesse, alle ore 10,00 del giorno 02.03.2019, hanno fatto pervenire mediante piattaforma Sintel della Centrale di Acquisti Regionale (ARCA), la propria istanza n. 3 ditte;
- il servizio da affidare è nuovo nella sua struttura ed organizzazione pertanto non vi è un operatore che ha già svolto tale attività per conto del Comune di Tradate e tutti gli operatori economici che hanno risposto all'indagine di mercato possono essere invitati alla gara;

Atteso che attraverso le procedure di affidamento espletate mediante lo strumento telematico di acquisto realizzato dalla centrale di committenza della Lombardia, è possibile altresì dare attuazione ai seguenti principi codificati dagli artt. 30, comma 1, e 36, comma 1, del Codice e ribaditi dall'ANAC nel Documento di consultazione sopra citato:

- principio di economicità al fine di ridurre la spesa per le forniture di beni e servizi nella pubblica amministrazione;
- principio di tempestività, mediante procedure telematiche più snelle e più rapide;
- principio di trasparenza, garantendo la massima tracciabilità delle operazioni di gara;
- principio di rotazione, potendo attingere dall'elenco fornitori telematico di Sintel periodicamente aggiornato che consente una maggiore apertura e competitività del mercato;
- principio di libera concorrenza, mediante l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- principio di pubblicità mediante la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;

Ritenuto pertanto di procedere alla scelta del contraente mediante l'ausilio del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato "SINTEL", ai sensi della legge regionale n. 33/2007, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it;

Atteso che l'elenco fornitori telematico della piattaforma Sintel, così come disposto dalla Legge Regionale 33/2007, art. 1, comma 6 bis, consente agli Enti pubblici attivi sulla Piattaforma Sintel di accedere ad informazioni e documentazioni attestanti le caratteristiche delle imprese registrate sulla piattaforma, con rilevanti vantaggi per le Amministrazioni in termini di economicità, trasparenza, competitività, pubblicità e rotazione;

Visto l'art. 112 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, in merito al criterio di aggiudicazione, di avvalersi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 del Decreto legislativo 50/2016 al concorrente che riporta il punteggio complessivo più elevato. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti dei quali 80 attribuibili per il merito tecnico e qualitativo del progetto e 20 per l'offerta economica.

Preso atto che :

- il valore presunto del servizio è il seguente:
anno 2019 € 39.034,80 più IVA al 10% per un totale di € 42.938,28
anno 2020 € 48.328,80 più IVA al 10% per un totale di € 53.161,68
anno 2021 € 48.328,80 più IVA al 10% per un totale di € 53.161,68
- la ditta fatturerà ai singoli utenti l'importo deciso dai servizi sociali del Comune di Tradate e comunicato ad inizio del servizio e che al Comune deve essere fatturata la differenza tra il costo del pasto, offerto in sede di gara, e l'importo fatturato agli anziani;
- la spesa presunta che verrà fatturata al Comune è la seguente

anno	costo del servizio con iva	importo da fatturare agli utenti	importo da fatturare al Comune
2019	€ 42.938,28	€ 29.400,00	€ 13.538,28
2020	€ 53.161,68	€ 36.400,00	€ 16.761,68
2021	€ 53.161,68	€ 36.400,00	€ 16.761,68

Considerato che la spesa a carico del Comune trova copertura come segue:

- € 13.538,28 IVA compresa, al cap. di spesa n. 110040337082/ codice bilancio U 1030215009 "servizio pasti per anziani" del bilancio pluriennale 2019/2021 annualità 2019;
- € 16.761,68 IVA compresa, al cap. di spesa n. 110040337082/ codice bilancio U 1030215009 "servizio pasti per anziani" del bilancio pluriennale 2019/2021 annualità 2020
- € 16.761,68 IVA compresa, al cap. di spesa n. 110040337082/ codice bilancio U 1030215009 "servizio pasti per anziani" del bilancio pluriennale 2019/2021 annualità 2021

Ritenuto di approvare il riparto per l'incentivo tecnico di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs 50/2016 come da allegato n.2 al presente atto;

QUADRO ECONOMICO	
Costo del servizio	€ 135.692,40=
IVA 10%	€ 13.569,24=
	€ 149.261,64=
Spese art. 113 del Dlgs 50/2016 (2%)	€ 2.713,85=
Spese ANAC	€ 30,00=

Ritenuto di dover impegnare l'importo di € 2.713,85 relativo all'incentivo tecnico di cui all'art.113 comma 2 del D.lgs 50/2016 come segue

- € 1.700,68 (di cui € 542,77 per attrezzature informatiche ed € 1.157,91 per il personale) al cap. di spesa n. 110040337082/ codice bilancio U 1030215009 "servizio pasti per anziani " del bilancio pluriennale 2019/2021 annualità 2019
- € 398,03 al cap. di spesa n. 110040337082/ codice bilancio U 1030215009 "servizio pasti per anziani " del bilancio pluriennale 2019/2021 annualità 2020
- € 615,14 al cap. di spesa n. 110040337082/ codice bilancio U 1030215009 "servizio pasti per anziani " del bilancio pluriennale 2019/2021 annualità 2021

Ritenuto di approvare i seguenti documenti di gara: capitolato di appalto con relativo calcolo a base d'asta e disciplinare di gara allegati al presente atto;

Richiamati:

- Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la legge regionale 3/2008 "*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario*" e ss.mm.ii;
- il D.lgs 50/2016 "codice dei contratti pubblici"

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19/12/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati di legge
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 21/12/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano della Performance 2019/2021
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183
- il Regolamento di contabilità;

Visto che con decreto sindacale n. 73 del 28.12.2018, il Sindaco ha attribuito alla dr.ssa Maria Antonietta Luciani la responsabilità dei Servizi Sociali;

DETERMINA

1. di considerare la premessa, qui richiamata, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare il quadro economico della gara allegato n. 1 al presente atto;
3. di indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e art. 140 del D.Lgs.50/2016, per l'aggiudicazione del servizio di fornitura e consegna a domicilio di pasti pronti per anziani. Periodo dal 01.04.2018 al 31.12.2021;
4. di approvare seguenti documenti di gara: capitolato di appalto con relativo calcolo a base d'asta disciplinare di gara, allegati al presente atto;
5. di impegnare la spesa a carico del Comune stimata in complessivi € 47.061,64= comprensiva di IVA 10% al capitolo 110040337082/0 cod. bil U 1030215009 così suddiviso:
 annualità 2019 per € 13.538,28= IVA compresa;
 annualità 2020 per € 16.761,68= IVA compresa,

annualità 2021 per € 16.761,68= IVA compresa

6. di approvare la suddivisione dell'incentivo tecnico di cui all'art.113 comma 2 del D.lgs 50/2016 come da allegato n.2 al presente atto;
7. impegnare la quota di € 2.713,85 relativo all'incentivo tecnico di cui all'art.113 comma 2 del D.lgs 50/2016 come segue:
€ 1.700,68 (di cui € 542,77 per attrezzature informatiche ed € 1.157,91 per il personale)
al cap. di spesa n. 110040337082/ codice bilancio U 1030215009 "servizio pasti per anziani"
del bilancio pluriennale 2019/2021 annualità 2019
€ 398,03 al cap. di spesa n. 110040337082/ codice bilancio U 1030215009 "servizio pasti
per anziani " del bilancio pluriennale 2019/2021 annualità 2020
€ 615,14 al cap. di spesa n. 110040337082/ codice bilancio U 1030215009 "servizio pasti
per anziani " del bilancio pluriennale 2019/2021 annualità 2021
8. di impegnare la quota di € 30,00 per il contributo da versare all'ANAC imputandola al cap.
di spesa n. 110040337082/0 codice bilancio U 1030215009 servizio pasti per anziani del
bilancio pluriennale 2019/2021 annualità 2019
9. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive
assegnate;
10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
11. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento diverrà esigibile
entro il 31.12.2019 per l'importo di € 15.268,96=;
12. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento diverrà esigibile il
31/12/2020 per l'importo di € 17,159,71=
13. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento diverrà esigibile il
31/12/2021 per l'importo di € 17,159,71=
14. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa , ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL;
15. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 sul
sito web del Comune di Tradate.

UFF RAG

Capitolo	Codice bilancio	Importo	Annualità
110040337082/0	U 1030215009	€ 13.538,28=	IMP. 506/2019
		€ 1.700,68	IMP. 645/2019
		€ 30,00	IMP. 646/2019
110040337082/0	U 1030215009	€ 16.761,68=	IMP. 37/2020
		€ 398,03	47/2020
110040337082/0	U 1030215009	€ 16.761,68=	7/2021
		€ 398,03	14/2021

**Sottoscritta dal Responsabile
(LUCIANI MARIA ANTONIETTA)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



**CITTÀ DI
TRADATE**

SERVIZI SOCIALI
s.sociali@comune.tradate.va.it
comune.tradate@pec.regione.lombardia.it

**Capitolato di appalto per servizio di fornitura e la consegna a domicilio di pasti pronti per anziani.
Periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2021**

Art. 1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio pasti anziani consiste nella preparazione, nel trasporto e nella consegna al domicilio dei pasti per gli utenti in una situazione di fragilità sociale, residenti nel Comune di Tradate ed identificati dai servizi sociali del Comune.
2. Il servizio deve essere garantito dal lunedì al venerdì per n.12 mesi all'anno, ad eccezione dei giorni di festa
3. Il numero dei pasti richiesti dai servizi sociali può variare da minimo n.10 al giorno ad un massimo di n.20
4. La struttura del pasto deve essere la seguente:
 - a) Ogni pasto dovrà essere composto da un primo, un secondo, un contorno, un frutto o un dolce, pane.
 - b) Il menù e le grammature devono essere quelle previste per le persone anziane
 - c) La ditta si impegna a seguire il menu proposto in sede di gara e a predisporre almeno un menu alternativo, sempre a cadenza quadri settimanale, che permetta un'effettiva possibilità di scelta all'utente. Le grammature per pietanze proposte nei menù alternativi dovranno essere indicati in sede di gara
 - d) L'utente eserciterà la sua opzione di scelta secondo le modalità proposte dalla ditta.
 - e) La ditta è tenuta a rispettare il menù scelto dall'utente.
 - f) I menù, scritti in duplice copia (una delle quali sarà trattenuta dall'utente), dovranno essere sottoposti agli utenti – a cadenza settimanale e sempre nel medesimo giorno, per la scelta di gradimento degli stessi.
 - g) Il Comune si riserva la facoltà di chiedere alla ditta particolari regimi dietetici sulla scorta di certificati medici comprovanti stati allergici o patologici
 - h) La ditta dovrà anche predisporre diete speciali determinate da motivi religiosi.
 - i) La ditta dovrà provvedere alla preparazione di pasti rispondenti alle caratteristiche dietetiche indicate di volta in volta senza che la stessa possa vantare aumenti del costo del pasto.
 - j) La ditta si impegna anche alla predisposizione di diete in bianco. Tali diete non necessitano di certificato medico e sono indicativamente costituite da pasta o riso in bianco, da una verdura e da una porzione di affettato o (secondo quanto sopra indicato) di formaggio.
 - k) La ditta, inoltre si impegna a prevedere l'alternanza di menu estivo e invernale. Per la principali Festività (Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua e Ferragosto), l'aggiudicataria dovrà prevedere un menù speciale da concordare con l'ufficio Servizi Sociali e la fornitura di dolci confezionati in monoporzione (panettoncino, colomba, chiacchiere...).
5. Il numero dei pasti da preparare verrà comunicato entro le ore 10.00 direttamente alla ditta da parte dei servizi sociali del Comune

Art. 2 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

- a) Il servizio dovrà essere svolto osservando ogni normativa vigente e le regole di buona prassi igienico-sanitaria, avendo riguardo alla condizione delle persone a cui i pasti sono destinati.
- b) I pasti dovranno essere cucinati obbligatoriamente nella giornata medesima di consumo degli stessi, essendo assolutamente proibite le cotture anticipate al giorno (o giorni) precedente la distribuzione. L'unica eccezione a tale procedura può essere prevista nella cottura delle carni, qualora le stesse vengano raffreddate e successivamente mediante l'utilizzo di abbattitori termici.
- c) I pasti, dovranno essere confezionati nei recipienti monoporzione in acciaio messi a disposizione dal Comune di Tradate. Tali contenitori dovranno essere inseriti in ceste o contenitori in grado di mantenere la temperatura necessaria nel momento del consumo del pasto (minima di 65 gradi C per i cibi caldi e massima di 10 gradi C per i cibi freddi). Le ceste per il trasporto devono essere messe a disposizione dalla ditta aggiudicataria del servizio.
- d) Le razioni di pane e di frutta (o dolce) dovranno essere protette da insudiciamenti esterni mediante l'utilizzo di idonee confezioni.
- e) I prodotti confezionati dovranno essere etichettati a norma di legge.
- f) La ditta dovrà essere dotata di un numero di contenitori, del tipo sopra descritto, sufficienti al fine di garantire ogni giorno la consegna e di farsi carico delle operazioni di detergenza e sanificazione dei contenitori utilizzati
- g) La consegna dovrà avvenire al domicilio degli utenti. Utilizzando un numero adeguato di mezzi che siano altresì idonei sotto il profilo igienico-sanitario, e mantenuti sempre in condizioni igienico-meccaniche ottimali.
- h) Il pasto deve essere consegnato personalmente all'utente: nel caso di impossibilità la ditta, al termine del giro di consegna, dovrà segnalare con la massima urgenza ai servizi sociali l'eventuale assenza di un utente al proprio domicilio, per gli adempimenti del caso.
- i) Prima dell'inizio del servizio dovrà essere presentato lo schema operativo relativo alla distribuzione dei pasti sul territorio che sarà oggetto di approvazione da parte dell'ufficio servizi sociali. I prospetti dei giri di distribuzione, con i nominativi degli utenti in ordine di consegna, dovranno essere aggiornati ed inviati con cadenza trimestrale all'ufficio servizi sociali.
- j) Qualsiasi variazione dovrà essere tempestivamente comunicata ai servizi sociali che si riserva la valutazione in merito.
- k) Eventuali problemi dovessero insorgere dovranno essere segnalati, tempestivamente ed esclusivamente, all'ufficio servizi sociali.
- l) La ditta si impegna ad assicurare in ogni circostanza la regolarità, la puntualità e la continuità del servizio, provvedendo altresì alla sostituzione del personale di consegna per i quali i servizi sociali dovessero accertare la non idoneità.

art. 3 ORARIO DEL SERVIZIO

I pasti devono essere consegnati a casa degli anziani in un orario compreso tra le ore 11.30 e le 12.30

La ditta dovrà indicare la reperibilità di un referente dalle ore 9.00 alle ore 14.00 di ogni giorno di consegna dei pasti per eventuali segnalazioni da parte dei servizi sociali.

art. 4 DURATA DELL'APPALTO ED OPZIONE DI PROROGA

1. Il servizio dovrà essere garantito dal 01.04.2019 al 31.12.2021
2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 13, del Codice l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all'art. 32, comma 8, del Codice.
3. Le varianti al contratto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice. Si applica altresì l'art. 107 del Codice, in materia di sospensione dell'esecuzione del contratto, in quanto compatibile con il servizio oggetto del presente capitolato.

4. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, qualora, al momento della scadenza del contratto, non sia possibile stipulare un nuovo contratto di appalto, la stazione appaltante si riserva, sin d'ora, la possibilità di avvalersi dell'opzione di proroga del contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente e comunque avente una durata non superiore a 6 mesi. Il valore presunto dell'opzione di proroga del contratto per 6 mesi è pari ad € 24.164,40
5. più IVA. Come previsto all'art. 35, comma 4, del Codice, tale valore è stato stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del Codice, pari ad € 750.000,00. Qualora la stazione appaltante, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell'opzione di proroga, l'appaltatore è obbligato ad acconsentire alla richiesta del Comune di Tradate di prorogare la durata del servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali del contratto principale.
6. Alla data di scadenza il contratto decade di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

art. 5 IMPORTO A BASE D'ASTA

1. L'importo a base d'asta è **di € 9,29 oltre IVA a pasto**. L'importo contrattuale globale retribuisce in materia esaustiva tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e dalla normativa vigente a carico dell'aggiudicatario. Il valore presunto dell'affidamento è di € 135.692,40
2. L'importo a base d'asta di cui al comma 1 deriva dall'analisi di esso effettuata sulla base della situazione esistente al momento della redazione del presente capitolato. La suddetta analisi non ha alcun valore contrattuale, all'infuori di quanto previsto dall'articolo 106 del codice degli appalti in tema di revisione prezzi e dalle disposizioni del disciplinare di gara relative alla verifica delle offerte anomale.
3. L'offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo complessivo IVA esclusa, tenendo presente che lo stesso deve comprendere il costo per tutte le attività previste dal presente capitolato e di quelle attività aggiuntive che l'appaltatore è libero di proporre nel modello organizzativo in sede di offerta che sarà quindi tenuto a svolgere qualora risulti aggiudicatario del servizio.
4. Gli importi contrattuali, come definiti dal primo comma, sono remunerativi per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste, e di quanto sarà previsto nel progetto elaborato dall'appaltatore.
5. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.
6. L'importo di aggiudicazione, non avente valore vincolante per le parti se non per il prezzo contrattuale che lo compone, è pari alla risultante dell'applicazione del ribasso d'asta formulato dall'aggiudicatario sull'importo di ogni singolo pasto

Articolo 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

1. Il servizio oggetto dell'appalto appartiene a quelli elencati nell'allegato IX del D. Lgs. 50/2016.
2. L'appalto del servizio verrà aggiudicato mediante procedura negoziata, di cui al combinato disposto tra l'art. 35 comma 1 lettera d e l'art. 36 comma 2 lettera b del d.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
3. Possono partecipare alla procedura concorsuale e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, in forma singola o associata tra loro, tutti gli operatori economici di cui al combinato disposto tra l'art. 3, comma 1, lettera p) e l'art. 45 del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in uno Stato dell'Unione Europea, i cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano lo svolgimento di attività coerente con il servizio cui il presente capitolato è riferito e che siano in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.

Articolo 7 – MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. Il servizio oggetto dell'appalto appartiene a quelli elencati nell'allegato IX del D. Lgs 50/2016.

2. L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a favore della Ditta che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del presente capitolato speciale, essendosi impegnata ad eseguire tutti i servizi presenti nel medesimo e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, determinata in base ai seguenti elementi:
 - a) prezzo: punti 20/100
 - b) qualità: punti 80/100.
3. Effettuerà la valutazione la Commissione di gara nominata con apposito provvedimento.

L'appalto sarà aggiudicato alla società che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. A parità di punteggio sarà preferita la società che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area "Progetto".

L'ente appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta valida.

Articolo 8 – IMPEGNI DELL' APPALTATORE

1. Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità prestazionale, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze degli utenti
2. L'appaltatore, è obbligato all'adempimento di quelle prestazioni inerenti al servizio che per disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che dovessero sopravvenire nel corso della durata del contratto, diventino obbligatorie per l'esecuzione del servizio stesso.
3. Il mancato esercizio delle prestazioni inerenti il servizio da parte del gestore può derivare esclusivamente da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che dovessero sopravvenire nel corso della durata del servizio, che rendano incompatibili le prestazioni col mutato assetto normativo.
4. Qualora la stazione appaltante dovesse commissionare all'aggiudicatario delle prestazioni aggiuntive dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo al servizio cui il presente capitolato è riferito, dovute a varianti rese necessarie in corso di contratto, l'appaltatore si obbliga sin d'ora a praticare, in caso di propria accettazione del servizio, lo stesso ribasso percentuale offerto per il servizio di cui al presente capitolato.
5. L'appaltatore è altresì tenuto a dare attuazione al progetto gestionale presentato in sede di offerta. Nella relazione relativa al progetto da presentare in sede di gara con le modalità indicate nel disciplinare, viene lasciata al concorrente la predisposizione del modello organizzativo che intende attuare fermo restando il numero minimo di figure professionali indicate nel presente capitolato. Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario.
6. Il servizio non può essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà o dall'organizzazione dell'appaltatore.
7. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, devono essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 Giugno 1990 n. 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dai vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria.
8. In caso di arbitrario abbandono o sospensione la stazione appaltante può sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso.

Articolo 9 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE PER L'ATTIVITA' DI CONSEGNA PASTI AL DOMICILIO

1. L'appaltatore è tenuto ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio.

2. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

3 . *Unicamente per l'attività di consegna pasti al domicilio al fine di salvaguardare il rapporto fiduciario instauratosi tra l'operatore e l'utente nonché al fine di garantire la posizione lavorativa dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore subentrante, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, è obbligato ad assumere prioritariamente il personale dipendente dell'appaltatore uscente e impiegato dallo stesso per lo svolgimento del servizio, per il periodo di durata dell'appalto, purché ciò sia compatibile con la propria organizzazione di impresa.* L'appaltatore subentrante è obbligato ad applicare nei confronti di tali dipendenti condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL del settore di riferimento.

9. L'appaltatore, entro il termine fissato dalla stazione appaltante e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante i nomi delle persone adibite alla consegna al domicilio dei pasti ed i relativi contratti di lavoro.

Articolo 10 – COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI

1. Il personale utilizzato per la consegna al domicilio deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.
2. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio sono improntati al reciproco rispetto e devono esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.
3. E' fatto divieto al personale impiegato dall'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o soggetti terzi.
4. L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, come previsto dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici e dall'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori, ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice.

Articolo 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 111, comma 2, del d. lgs. n. 50/16, l'incarico di Direttore dell'Esecuzione è ricoperto da un assistente sociale dipendente dei servizi sociali del Comune di Tradate ed identificata prima dell'inizio del servizio
2. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'appaltatore e il Comune di Tradate, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività previste dalla normativa vigente che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.

3. Laddove necessario il direttore dell'esecuzione, fissa all'appaltatore, di volta in volta, le istruzioni necessarie, tramite ordini di servizio, per l'espletamento delle prestazioni ed i termini di esecuzione delle stesse, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 28 del presente capitolato.
4. L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

Articolo 12 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi espressamente previsti nell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. e) e comma 4, del Codice, non sono ammesse modifiche al contratto di carattere sostanziale. La modifica al contratto è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali dello stesso originariamente pattuiti e in ogni caso, quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:
 - a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
 - c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - d) se un nuovo contraente si sostituisce a quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto, in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) dell'art. 106.
3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'appalto, come indicato al precedente comma 2, e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Articolo 13 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel settore di riferimento. In caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante degli obblighi di cui sopra, l'appaltatore è tenuto a provvedere entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.
2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio.
3. In tutti i casi di inadempienza contributiva dell'appaltatore, risultante dal DURC, relativo al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice.
4. In tutti i casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del Codice.
5. L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.

Articolo 14 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) E MISURE IN TEMA DI SICUREZZA

1. Entro il termine richiesto dalla stazione appaltante e, in ogni caso, laddove il contratto non sia ancora stato stipulato, prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 de d. lgs. 81 del 2008, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.
2. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
3. L'appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
4. L'appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione la documentazione occorrente.
5. L'appaltatore adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

Articolo 15 – CARTA DEI SERVIZI

1. La ditta ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento, entro 60 giorni successivi all'avvio del servizio deve predisporre la carta dei servizi in cui deve essere indicato almeno quanto segue:
 - a) la presentazione dei servizi offerti con esplicitazione dei menù e della loro articolazione durante l'anno
 - b) le modalità di riconoscimento degli operatori adibiti alla consegna del pasto a domicilio con dotazione di cartellino di riconoscimento;
 - c) il sistema di valutazione della soddisfazione degli utenti, delle famiglie e degli operatori;
 - d) gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
 - e) le modalità di informazione/comunicazione all'utenza.
2. In allegato alla carta dei servizi deve essere elaborato un questionario di soddisfazione per gli operatori che si interfacciano con il servizio, con annessa scheda per esprimere lamentele/apprezzamenti. Le schede ricevute devono sempre essere inviate all'ufficio di piano di Tradate.
3. La ditta, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte della stazione appaltante sul testo della carta dei servizi, deve procedere a propria cura all'impaginazione e alla produzione di una copia digitale da pubblicare sul sito del Comune. In copertina deve essere inserito anche il logo del Comune di Tradate con la scritta: "servizio affidato dai servizi sociali del Comune di Tradate"
4. La ditta deve consegnare una copia cartacea della carta dei servizi a ciascun nuovo utente segnalato dai servizi sociali del Comune di Tradate.

Articolo 16 - GARANZIA PROVVISORIA

1. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto del servizio è fissato nella misura pari al 2% dell'importo presunto a base d'asta del servizio e secondo quanto previsto dall'art. 93 del codice

Articolo 17 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione, con le modalità previste all'art. 93, commi 2 e 3, del codice e nella misura prevista dall'articolo 103, comma 1, del codice. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente le clausole di cui all'art. 103, comma 4, del Codice. Alla stessa si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata dall'aggiudicatario in sede di offerta. In tal caso la stazione appaltante, fermo restando le verifiche di legge, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi previsti nell'art. 103, comma 2, del Codice.
4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. Tranne che nelle ipotesi previste dal successivo articolo 32, commi 8 e 9, la cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.
7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, in originale o in copia autentica, dello stato di avanzamento del servizio o analoga documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dello stesso. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
8. In caso di contratti di servizi soggetti a verifica di conformità, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Articolo 18 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI

1. Sia per le prestazioni svolte direttamente che per quelle subappaltate, l'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente

dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.

2. L'appaltatore per tutta la durata del contratto è obbligato a stipulare un contratto di polizza di responsabilità civile generale RCT ed RCO a copertura dei danni causati nell'esecuzione della propria attività professionale. La polizza deve avere un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro.
3. L'appaltatore risponde, in ogni caso, dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. Lo stesso è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.
4. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.
5. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio prima della scadenza della rata stessa.

Articolo 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, l'appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto relativo al servizio di che trattasi.
2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.
3. Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del codice.
4. E' ammesso il subappalto alle condizioni indicate nell'articolo 105 del Codice, nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale.
5. L'appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.
6. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e b) del d.lgs. n. 50/2016.
7. L'appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza dell'articolo 105 del codice e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia di subappalto.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.

Articolo 20 - CESSIONE DI CREDITI

1. Tutti i crediti vantati dall'appaltatore possono essere ceduti ai sensi della legge 52 del 1991 e dell'articolo 106, comma 13, del Codice.
2. Vigono riguardo ai crediti dell'appaltatore le disposizioni di cui all'articolo 9 del d. l. 185 del 2008, convertito nella legge 2 del 2009 e di cui ai decreti ministeriali del 25 giugno 2012, in tema di certificazione e compensazione dei crediti dell'appaltatore.

Articolo 21 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

1. La ditta fatturerà ai singoli utenti l'importo deciso dai servizi sociali del Comune di Tradate e comunicato ad inizio del servizio. La differenza tra il costo del pasto, offerto in sede di gara, e l'importo fatturato agli anziani deve essere fatturata al Comune di Tradate
2. I pagamenti verranno corrisposti alla ditta da parte del Comune di Tradate mensilmente in base ai pasti effettivamente prenotati e consegnati agli anziani. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del DURC. Ulteriori ed eventuali dettagli in relazione alle modalità di fatturazione del servizio saranno definiti in sede di contratto.
3. Qualora i pagamenti dei corrispettivi non intervengano entro il termine fissato dal comma precedente, l'appaltatore ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla vigente normativa di legge.
4. Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, l'appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico.
Il Codice unico per la fatturazione elettronica è **OPIU1R**
6. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, che ha modificato il Dpr n. 633/1972, in materia di IVA, l'appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l'IVA inserendo la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972” Il Comune di Tradate , ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

Articolo 22 - REVISIONE PREZZI

1. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo evidenziate nella tabella relativa all'analisi dei prezzi del progetto subiscano delle variazioni – in termini di aumento o diminuzione - la parte interessata può chiederne la revisione. La componente di costo revisionata concorre a rideterminare il prezzo contrattuale in misura proporzionale alla percentuale di incidenza su detto importo rispettivamente indicata nella tabella. I suddetti rapporti proporzionali permangono invariati, qualunque sia la percentuale di ribasso praticata in sede di gara. Il prezzo revisionato non può comunque eccedere il limite previsto al successivo comma 5.
2. Alla parte che chiede la revisione spetta l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che, ai sensi del primo comma del presente articolo, può determinare la variazione.
3. La revisione del prezzo non può comunque essere richiesta prima che siano trascorsi un anno dalla data di avvio del servizio.
4. A seguito dell'accertamento dell'effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta.

5. Il prezzo revisionato con le modalità dei commi precedenti non può eccedere l'importo risultante dall'applicazione dell'indice FOI relativo al periodo intercorrente tra la data in cui il presente capitolato è stato approvato e la data della richiesta di revisione, al prezzo da revisionare.

Articolo 23 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 111, comma 2, del codice.

Articolo 24 – AGGIUDICAZIONE, DECADENZA E STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicazione del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate agli articoli 32 e 33 del codice.
2. Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del codice in forma pubblica amministrativa e sottoscritto con firma digitale.
3. L'appaltatore decade dall'aggiudicazione se, prima della stipula del contratto, cessa di possedere anche uno dei requisiti indicati all'articolo 4, lett. a) e b), del presente capitolato. Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di "antimafia" che comportino la decadenza dall'aggiudicazione ed in caso di mancata presentazione delle polizze assicurative di cui all' art. 23 del presente capitolato.
4. In tutti i casi in cui l'aggiudicatario decade dall'aggiudicazione, è incamerata la cauzione provvisoria. Nel caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, la stazione appaltante incamera quest'ultima. In ogni caso grava sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della decadenza dall'aggiudicazione.
5. La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni da quando è divenuta efficace l'aggiudicazione.
6. Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice il contratto comunque non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui al combinato disposto tra gli artt. 32, comma 5 e l'art. 33 comma 1 del Codice. Il termine dilatorio di cui sopra, non si applica nei seguenti casi:
 - a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del Codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
 - b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice.

Articolo 25 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO

1. Il presente capitolato, se non riprodotto fedelmente e integralmente nel testo del contratto, è allegato materialmente a quest'ultimo.
2. Il documento di valutazione del rischio, le polizze di garanzia ed il progetto tecnico presentato in sede di gara, fanno parte integrante del contratto, anche se non sono materialmente allegate alla stessa.

Articolo 26 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico

dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell'I.V.A. che, se dovuta, è a carico della stazione appaltante.

2. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi del combinato disposto tra l'art. 73, comma 4, e 216, comma 11, del Codice, l'aggiudicatario del servizio è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale.

Articolo 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula del contratto, la stazione appaltante trasmette all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
2. La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, ai sensi del successivo art. 35, comma 3, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 28 – PENALI

1. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, in caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali o di inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore la stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi di seguito rispettivamente indicati per ciascuna fattispecie:
 - a) Mancato rispetto del menù giornaliero: 3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di inadempienza;
 - b) Insufficienza delle grammature relative al pasto consegnato: 5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di inadempienza;
 - c) Temperatura degli alimenti non adeguata al momento della consegna: 5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di inadempienza;
 - d) Ritardo di più di un'ora nella consegna del pasto senza giustificato motivo: € 200,00 ad evento
 - e) Utilizzo di ceste o contenitori non adeguati alla consegna dei pasti: 5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di inadempienza;
 - f) ritardato intervento rispetto al termine fissato dal direttore dell'esecuzione in relazione all'obbligo di attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nel servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. delle Cooperative sociali o quelle di maggior favore relative ad altro contratto da esso applicato: 5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
 - g) ritardato reintegro della garanzia definitiva, entro il termine fissato dalla stazione appaltante: 3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sino al quindicesimo;
 - h) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: dall'1 al 6 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato dal direttore dell'esecuzione avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento;
 - i) mancato adempimento dei servizi aggiuntivi offerti in fase di gara: 3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo

2. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
3. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone nel caso di cui al comma secondo del presente articolo, l'importo alla gravità dell'inadempimento.
4. L'importo della penale è versato dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
5. In tutti i casi in cui l'aggiudicatario non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti e fatta salva l'applicazione della penale. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 4.

Articolo 29 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente di cui all'art. 4, lett. a) e b), del disciplinare di gara, nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
 - b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso comportamento tra quelli previsti all'articolo 33 (penali) del presente capitolato;
 - c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
 - d) frode dell'appaltatore;
 - e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
 - f) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
 - g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante;
 - h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/16;
 - i) cessione anche parziale del contratto;
 - j) fallimento dell'appaltatore, salvo i casi previsti nei commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi;
 - k) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio;
 - l) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 108, comma 2, del Codice);

m) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice (art. 108, comma 2, del Codice).

n) mancato adempimento prima dell'avvio del servizio dell'obbligo contrattuale di cui all'art. 11, comma 5, del presente capitolato (clausola sociale).

2. Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

Articolo 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui al precedente articolo 33, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del Codice.
2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 1, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui al precedente art. 28.
3. Ai sensi del precedente art. 27 (codice di comportamento), comma 2, il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 per i dipendenti pubblici, da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, commi da 5 a 9, del codice.
6. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
7. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.
8. Su richiesta dell'appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:
 - a) consenso alla proposta di risoluzione;
 - b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 26. In tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.

9. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati conformemente all'articolo 22 assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

Articolo 31 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Tranne che nelle ipotesi previste dall'articolo 30, commi 8 e 9, ogni qual volta il contratto sia risolto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.
2. E' comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulato con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

Articolo 32 – ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto d'appalto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 3 del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Articolo 33 – NOVAZIONE SOGGETTIVA – RECESSO

1. All'infuori di quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d.2) del codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
2. La stazione appaltante può recedere dal contratto:
 - a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
 - b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
3. L'ente può altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l'acquisto del servizio in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nel contratto d'appalto per il servizio di che trattasi stipulato con l'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 20 giorni qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip.

Articolo 34 - ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 28-33 (penali – recesso), in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

Articolo 35 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. L'Aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di servizi pubblici per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
2. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - a) L.R. 3/2008 "governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario" e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) Regolamento CE 852/2004 (HACCP) e successive linee guida applicative
 - c) a tutte le normative e i regolamenti, nazionali e regionali, che dovessero intervenire nella materia oggetto del presente capitolato, tempo per tempo;
 - d) al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016;
 - e) dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
 - f) alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 36 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003.
2. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, Il Comune di Tradate, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
3. In relazione alle finalità, descritte nel punto precedente, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
 - a) strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
 - b) I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
4. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
5. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
6. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 - a) soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
 - b) soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- c) altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - d) soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - e) legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 - f) ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
7. Operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
 8. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
 9. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
 10. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è la responsabile dei servizi sociali del Comune di Tradate, con sede in Tradate – P.zza Mazzini n.6
 11. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
 12. Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 37 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese.

CONSEGNA PASTI PER ANZIANI

per n. 20 pasti

costo pasto	5,0	€ 100,00
costo autista per consegna 2h al giorno	18,09	€ 36,18
costo benzina per 20 km al giorno		€ 10,92
costo litro benzina 1,638		
noleggio auto al giorno		€ 29,00
servizio amministrativo 0,5 h al giorno		€ 9,78
costo servizio al giorno per 20 pasti		€ 185,88
costo per singolo pasto / base d'asta		€ 9,29

GIORNI ANNUI DI CONSEGNA		260
--------------------------	--	-----

pasti massimi

valore presunto anno 2019	4200	€ 39.034,80
valore presunto anno 2020	5200	€ 48.328,80
valore presunto anno 2021	5200	€ 48.328,80
opzione di proroga per sei mesi	2600	€ 24.164,40

Incentivo tecnico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.lgs 50/2016	2%	€ 2.713,85
--	----	------------

CONSEGNA PASTI PER ANZIANI -quadro economico gara

per n. 20 pasti

costo pasto	5,0	€ 100,00
costo autista per consegna 2h al giorno	18,09	€ 36,18
costo benzina per 20 km al giorno		€ 10,92
costo litro benziana 1,638		
noleggio auto al giorno		€ 29,00
servizio amministrativo 0,5 h al giorno		€ 9,78
costo servizio al giorno per 20 pasti		€ 185,88
costo per singolo pasto / base d'asta		€ 9,29

GIORNI ANNUI DI CONSEGNA		260
--------------------------	--	-----

	pasti massimi annui	
valore presunto anno 2019	4200	€ 39.034,80
valore presunto anno 2020	5200	€ 48.328,80
valore presunto anno 2021	5200	€ 48.328,80
totale presunto		€ 135.692,40

più IVA

incentivo tecnico 2 %		€ 2.713,85
-----------------------	--	------------

quota ANAC		€ 30,00
------------	--	---------

COMUNE DI TRADATE

DISCIPLINARE COMPLEMENTARE AL CAPITOLATO DI GARA PER SERVIZIO DI FORNITURA E LA CONSEGNA A DOMICILIO DI PASTI PRONTI PER ANZIANI.

PERIODO DAL 01.04.2019 AL 31.12.2021

CIG 781999827F

1. PREMESSE

1.1 La Giunta Comunale, n. 03 del 15.01.2018, ha approvato il capitolato d'appalto per il servizio di fornitura e consegna a domicilio di pasti pronti per anziani.

Con determinata a contrarre n. del, questa Amministrazione ha pertanto disposto di indire la procedura di gara in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito **"Codice"**).

La procedura verrà gestita dal Comune mediante la piattaforma SINTEL della Regione Lombardia. Di conseguenza, gli operatori economici interessati, dovranno essere registrati a tale piattaforma (la registrazione è gratuita) accedendovi dal sito web <http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>.

1.2 L'Amministrazione Aggiudicatrice è il Comune di Tradate, Piazza Mazzini n. 6, (21049) Tradate (VA)
Tel.: 0331/826836

FAX: 0331/826886

e-mail: s.sociali@comune.tradate.va.it

PEC: comune.tradate@pec.regione.lombardia.it

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Maria Antonietta Luciani

2. OGGETTO DELL'APPALTO E VALORE DELL'AFFIDAMENTO

2.11. Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio pasti anziani che consiste nella preparazione, nel trasporto e nella consegna al domicilio dei pasti per gli utenti in una situazione di fragilità sociale, residenti nel Comune di Tradate ed identificati dai servizi sociali del Comune.

Per il dettaglio delle prestazioni oggetto del servizio, nonché delle modalità di organizzazione dello stesso, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo a base di gara (comprensivo di oneri per la sicurezza) è pari a: **€ 9,29 oltre IVA a pasto ed il valore presunto**. Non sono ammesse offerte in aumento. Il valore previsto dell'affidamento è di € 135.692,40 a cui si aggiungono € 24.164,40 per l'opzione di proroga per un totale di € 159.856,80. Non vi sono oneri per la sicurezza da interferenze.

3. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in 30 mesi a decorrere dal **01.04.2019 e fino al 31.12.2021, con facoltà di proroga di ulteriori mesi sei.**

4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1 Possono partecipare alla procedura concorsuale e in caso di aggiudicazione, gestire il servizio in forma singola o associata tra loro gli operatori economici i cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano lo svolgimento di attività coerente con il servizio cui il presente capitolato è riferito.

4.2 È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

4.3 Nel caso di partecipazione da parte di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, le stesse devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. *Determinazione rp n. 3 del 23 aprile 2013*).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. *Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante

mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

5.1 Gli operatori economici interessati, per poter essere ammessi alla selezione, dovranno dichiarare:

- (i) di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- (ii) di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, ove applicabile;
- (iii) di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013.
- (iiii) di essere una cooperativa sociale di tipo B

5.2 In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato.

6. REQUISITI DI IDONEITA', CAPACITÀ PROFESSIONALE, TECNICA ED ECONOMICA. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

6.1 I requisiti di idoneità e di capacità professionale, tecnica ed economica per l'ammissione alla procedura di gara, anche in applicazione dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:

(i) requisiti di idoneità professionale:

- a. iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

(ii) requisiti di capacità tecnica:

con riferimento ai tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse

- aver gestito, in proprio o per conto di terzi, a favore di soggetti pubblici o privati, senza che il contratto sia stato risolto o che il committente abbia esercitato il recesso, per cause addebitabili all'esecutore del servizio, **servizi analoghi per un valore complessivo di € 130.000,00 (IVA esclusa) negli anni 2016, 2017 e 2018** Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative fatture.
- essere in possesso e/o avere la disponibilità delle seguenti strutture:
un centro cottura e delle autovetture sufficienti per garantire per eseguire il servizio

(iii) requisiti di capacità economico-finanziaria:

dichiarazioni indirizzate all'Amministrazione Comunale di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati attestanti *"la capacità economico-finanziaria dell'impresa ad assumere impegni dell'entità del corrispettivo presunto per i servizi oggetto della gara"*, conformemente all'Allegato XVII del D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa che non saranno ritenute valide dichiarazioni bancarie che semplicemente diano conto che l'operatore economico intrattiene con un istituto bancario regolari e stabili rapporti. Nel caso in cui non fosse possibile la presentazione di tali dichiarazioni per ragioni oggettive, da esplicitare in sede di domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico, quest'ultimo potrà comprovare il possesso della capacità

economico-finanziaria secondo una delle modalità indicate dall'art. 83 e Allegato XVII-Parte I, del D. Lgs. n. 50/2016.

6.3 In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o aggregazioni di imprese di rete o GEIE:

- a. il requisito di cui al precedente punto 6.1(i)(a) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà alla luce della documentazione fornita dal concorrente in sede di gara. La Stazione Appaltante potrà chiedere in qualsiasi momento alle competenti Amministrazioni la documentazione necessaria a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

8. AVVALIMENTO

È ammesso l'istituto dell'avvalimento. In tal caso, per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la documentazione e le dichiarazioni previste dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. Si applicano i limiti all'utilizzo di tale istituti previsti da detta norma.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

10. GARANZIA PROVVISORIA

10.1 L'offerta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere corredata da una **garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo presunto di € 135.692,40**

10.2 Si applicano le riduzioni del valore della garanzia provvisoria disciplinate dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. In tali casi, il concorrente è tenuto a dichiarare in sede di domanda di partecipazione il possesso dei titoli per beneficiare delle relative riduzioni, nonché a documentarne il possesso.

10.3 La garanzia provvisoria può essere costituita in contanti (fermi i limiti di legge sull'uso dei contanti), con bonifico, in assegni circolari, titoli del debito pubblico garantiti dallo stato o sotto forma di cauzione o di fideiussione. Nel caso di fideiussione, quest'ultima, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Nel caso in cui si intenda adempiere alla presentazione della garanzia in discorso in contanti, bonifico, titoli del debito pubblico o assegni circolari, vengono di seguito indicate le coordinate della Tesoreria della Stazione Appaltante: **Banca Unicredit, C/C n. intestato a Comune di Tradate, IBAN IT35W0200850581000101199219.**

10.4 In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, la garanzia provvisoria deve essere riferibile (o intestata nel caso di fideiussione o polizza fideiussoria) a tutti componenti del raggruppamento o del consorzio, anche costituendo.

10.5 La fideiussione, in originale o copia autentica, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.

1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

10.6 Unitamente alla garanzia provvisoria, qualunque sia la forma prescelta dall'operatore economico partecipante, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, contenente **l'impegno a rilasciare a richiesta del concorrente, in caso di aggiudicazione, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.** Tale previsione non si applica, in virtù dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, alle micro, piccole e medie imprese o ai raggruppamenti e consorzi ordinari costituiti solo da micro, piccole e medie imprese.

10.7 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. n. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. GARANZIA DEFINITIVA

11.1 L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. L'importo della garanzia definitiva può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, sussistendone i presupposti ivi previsti.

11.2 La garanzia definitiva è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

11.3 La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'appaltatore avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

11.4 Si applica l'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

12. COPERTURA ASSICURATIVA

L'operatore economico aggiudicatario potrà comprovare il possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'esecuzione del servizio secondo quanto richiesto dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

13. VALIDITÀ DELLE OFFERTE

14.1 Gli operatori economici interessati sono vincolati a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, indicato al successivo punto 15.

14.2 La Stazione Appaltante informa fin da ora che, qualora la procedura di gara dovesse avere durata superiore, per qualsivoglia ragione, al termine di 180 giorni anzidetto, sarà richiesto agli operatori economici di confermare la validità e vincolatività delle proprie offerte per un periodo supplementare. In tal caso, l'operatore economico sarà altresì tenuto ad aggiornare la durata della garanzia provvisoria di cui al precedente punto 11, per analogo periodo di tempo.

14. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

15.1 L'offerta, **pena l'esclusione**, dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno **21.03.2019 ore 20.00**. La procedura di gara verrà gestita per il tramite della Piattaforma telematica SINTEL di ARCA e quindi l'offerta dovrà essere composta, oltre che sulla base delle indicazioni di seguito indicate, anche dalle istruzioni di utilizzo di tale piattaforma rinvenibili gratuitamente sul sito web <http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>.

15.2 Si ricorda che faranno fede esclusivamente l'ora e la data di recapito dell'offerta indicati dalla Piattaforma SINTEL.

15.3 Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. .

15.4 L'offerta dovrà essere composta come segue di che trattasi dovrà contenere al suo interno tre buste, riportanti all'esterno l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, così denominate:

- (i) Busta Amministrativa;
- (ii) Busta Tecnica;
- (iii) Busta Economica.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella "Busta Amministrativa", da caricare sulla Piattaforma SINTEL, dovrà essere composta dalla documentazione di seguito indicata.

(i) domanda di partecipazione alla gara in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, e redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato *sub MODULO 1* al presente disciplinare di gara. L'utilizzo di tale modello non è vincolante per gli operatori economici. Nel caso di non utilizzo di detto modello, la domanda di partecipazione dovrà comunque contenere tutte le informazioni e dichiarazioni che siano previste, a pena di esclusione, dal D. Lgs. n. 50/2016, compreso l'art. 80, e da altre disposizioni di legge vigenti, per la partecipazione alla gara e consentano di identificare la provenienza dell'offerta. A tal fine, sarà accettato, a norma dell'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, anche il Documento di Gara Unico Europeo, integrato con le dichiarazioni che seguono.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- (a) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-*bis*, comma 14, della Legge n. 383/2001 oppure di essersi avvalso di piani 1-*bis*, comma 14, della Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine di presentazione delle offerte;
- (b) di non trovarsi in una delle situazioni di conflitto di cui all'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
- (c) che non ricorrono situazioni che possano alterare la concorrenza ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016;
- (d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-*ter* del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
- (e) di possedere requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale tali da consentire la partecipazione alla presente procedura di gara, alla luce di quanto previsto dal punto 6 che precede;
- (f) di voler ricorrere, se del caso, all'avvalimento, allegando tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016;
- (g) di voler ricorrere, se del caso, al subappalto;
- (h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara e nello schema di contratto;
- (i) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
- (j) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- (k) di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione messa a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- (l) di aver svolto il sopralluogo, come da attestazione rilasciata dalla Stazione Appaltante;
- (m) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

Si precisa che la domanda di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituenti, dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

(iii) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, i concorrenti dovranno presentare **copia autenticata dell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo** da cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un operatore economico qualificato come mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto

proprio e dei mandanti. Nel caso di consorzio ordinario, dovrà essere **prodotta copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio**.

(iii) Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituenti, **apposita dichiarazione, redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente disciplinare di gara sub MODULO 2**, che contenga l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo, il rispetto della disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese costituenti.

(iv) **eventuale procura**, in originale o copia autentica, nel caso in cui la presentazione dell'offerta avvenga da parte di procuratori;

(v) **garanzia provvisoria**, ai sensi del punto 10 e impegno alla presentazione della garanzia definitiva;

(vi) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

(vii) **eventuale documentazione**, conforme a quanto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, relativa al ricorso all'avvalimento da parte del concorrente;

(viii) **dichiarazioni** indirizzate all'Amministrazione Comunale di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati attestanti *"la capacità economico-finanziaria dell'impresa ad assumere impegni dell'entità del corrispettivo presunto per i servizi oggetto della gara"*, conformemente all'Allegato XVII del D. Lgs. n. 50/2016.

Si ricorda che tutti i documenti dovranno essere in formato .pdf e sottoscritti dal legale rappresentante o da soggetto avente i poteri di sottoscrizione per l'operatore economico con firma digitale. In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta la relativa procura.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

17.1 Nella "Busta Tecnica", da caricare secondo le dovranno essere inseriti i documenti relativi all'offerta tecnica. L'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà contenere gli elementi indicati al successivo punto 20.1. **Si ricorda tutti i documenti componenti l'offerta tecnica dovranno essere in formato .pdf e sottoscritti dal legale rappresentante o da soggetto avente i poteri di sottoscrizione per l'operatore economico con firma digitale. In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta la relativa procura.**

17.2 Ai fini della valutazione dei criteri della tabella di seguito indicata di cui al successivo punto 20.3, I concorrenti dovranno presentare la parte tecnico-progettuale dell'offerta con le modalità indicate nel presente disciplinare e articolata in singoli elaborati di dettaglio per ognuna delle voci e sottovoci indicate nella tabella sopra riportata. E' opportuno che i concorrenti, nella stesura dei vari elaborati, dimostrino di avere capacità di sintesi. La relazione tecnica non dovrà superare le **10 pagine, formato A4, interlinea 1,5 carattere times new roman**

17.3 Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d'impresa costituenti, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa, con le modalità sopra indicate al punto 17.1.

17.4 A norma dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 nel comporre la propria offerta tecnica i concorrenti dovranno includere nella presente Busta B apposita dichiarazione contenente:

- (i)** le parti specifiche dell'offerta che sono espressione di segreti tecnici e commerciali e, per questo, da considerare sottratte all'accesso agli atti;
- (ii)** le ragioni da cui emerge che le parti dell'offerta tecnica individuate a norma del punto 17.4 **(i)** che precede, sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali.

Si richiama l'attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione di cui al presente punto 17.4, in quanto ove non fosse presentata ovvero, pur qualora presentata, si riferisse all'intera offerta tecnica senza adeguata e compiuta motivazione, l'offerta tecnica potrà essere oggetto di integrale ostensione a norma dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, senza che la Stazione Appaltante debba inoltrare alcun ulteriore avviso o comunicazione.

17. CONTENUTO DELLA "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"

18.1 Nella "Busta Economica" deve essere inserita l'offerta economica dalla quale risulti il **prezzo offerto** (arrotondato alla seconda cifra decimale) in cifre ed in lettere **sull'importo posto a base di gara**. In caso di discordanza prevale l'importo espresso in lettere.

18.2 Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, **nell'offerta economica è obbligatorio indicare il valore degli oneri della sicurezza aziendali e il valore del costo della manodopera sostenuti da ciascun operatore economico.**

18.3 L'offerta economica dovrà essere predisposta utilizzando il modello allegato sub MODULO 3 al presente disciplinare di gara.

18. FIRMA DIGITALE DELL'OFFERTE E INVIO DELLA STESSA

19.1 Ultimate le operazioni di cui ai punti che precedono, ciascun concorrente dovrà procedere alla firma digitale della propria offerta e all'invio della stessa, secondo le modalità indicate al punto 4.4 e al punto 4.5 del "*Manuale di supporto all'utilizzo di SINTEL per Operatori Economici PARTECIPAZIONE ALLE GARE*".

19.2 **Si ricorda che, una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte, l'offerta non potrà essere ritirata o sostituita con altra; quest'ultima, in ogni caso, non sarà presa in considerazione.**

19. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

20.1 L'aggiudicazione sarà effettuata mediante l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Gli elementi in base ai quali verrà valutata l'offerta sono i seguenti:

- Qualità del servizio max. punti 80
- Prezzo del servizio max. punti 20

A - QUALITA' DEL SERVIZIO (offerta punti massimi 80)

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B-Offerta tecnico-organizzativa", procederà alla assegnazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, di cui al presente articolo, relativi ai criteri e sub-criteri di seguito indicati.

Totale punti	80
Elementi di valutazione per servizio in oggetto	Punteggi
1-menu' proposto	40
2- organizzazione del servizio	15
3 – organizzazione servizio di consegna al domicilio	10
4- caratteristiche delle ceste per il trasporto	5
5 – fatturazione del servizio agli utenti	5
6-migliorie	5
totale	80

Il punteggio relativo alla qualità è attribuito in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella. In merito ad ognuno di tali elementi si forniscono di seguito ulteriori linee guida circa il contenuto della relazione tecnica che dovrà essere elaborata dal concorrente e presentata in sede di gara:

- 1- si dovrà inserire il menu' proposto per l'intero anno, suddiviso per stagioni, con le relative grammature. Verrà valutato positivamente l'inserimento di alimenti biologici ed in particolare di pietanze adatte agli utenti anziani
- 2- si dovranno indicare le azioni che si intende mettere in atto per garantire un corretta preparazione dei pasti, il rispetto degli orari di consegna ed una buona qualità del servizio. Dovrà essere indicata la modalità che la ditta intende mettere in atto per raccogliere le prenotazioni dei pasti da parte degli utenti
- 3- si dovranno indicare le modalità di gestione del servizio trasporto: caratteristiche dell'autovettura, organizzazione consegna, modalità di rapporto con gli anziani
- 4- si dovranno indicare le caratteristiche delle ceste date in comodato d'uso gratuito, con le specifiche tecniche per il mantenimento della temperatura
- 5- si dovranno specificare i tempi e le modalità che la ditta intende mettere in atto per la fatturazione della quota di servizio a carico degli utenti
- 6- dovranno essere indicate migliorie che vengono offerte senza ulteriori costi per il comune o per gli utenti

20.2 I punteggi parziali riportati nella tabella precedente relativi ai sub-criteri verranno moltiplicati per i seguenti coefficienti, per l'attribuzione del punteggio complessivo:

Valore del coefficiente	Giudizio della Commissione	
0	non valutabile	contenuti assenti
0,10	del tutto inadeguata	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,20	inconsistente	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente
0,30	gravemente insufficiente	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti
0,40	insufficiente	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
0,50	scarsa	contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,60	sufficiente	contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo

		abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,70	discreta	contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,80	buona	contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,90	molto buona	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
1	ottima	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

Il prodotto risultante dall'operazione di moltiplicazione sarà il punteggio attribuito all'Impresa per ciascun sotto - parametro.

Il giudizio della Commissione sarà espresso sulla base dei parametri e coefficienti sopraelencati; gli stessi sono specificati anche nel bando di gara, prima dell'esame dell'offerta, per poter giudicare con la massima trasparenza e precisione possibile le Imprese partecipanti alla gara.

Soglia di sbarramento: Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla fase successiva della gara (valutazione dell'offerta economica) solo le Imprese che avranno ottenuto il seguente punteggio minimo nell'offerta tecnica: 30 punti

IL PUNTEGGIO QUALITA' di ciascuna Ditta idonea si ottiene sommando i punti ottenuti dalla stessa nei vari sub-criteri

B - PREZZO D'AGGIUDICAZIONE

punti massimi 20

All'Impresa (tra quelle ammesse alla fase di valutazione dell'offerta economica) che avrà proposto il costo totale complessivo più basso verranno attribuiti **20 punti** ed alle altre Imprese punteggi inversamente proporzionali mediante la formula di Sintel: **AL PREZZO MINIMO**

$$PE = PE_{\max} \times \frac{P_{\min}}{P_o}$$

dove:

- P_o = Prezzo offerto dal singolo concorrente;
- $PE_{\max}$ = Punteggio economico massimo assegnabile;
- $P_{\min}$ = Prezzo più basso offerto in gara.

20.3 Il servizio verrà aggiudicato all'Impresa che, sommati i punteggi a lei attribuiti in sede di valutazione qualitativa e relativa al prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio globale più alto.

L'importo complessivo risultante non potrà in ogni caso essere superiore all'importo a base d'asta previsto nel presente Capitolato.

Il prezzo offerto dalla ditta dovrà essere comprensivo di tutte le spese che la Ditta stessa dovrà sostenere per l'assunzione del servizio, ad eccezione dell'IVA e dovrà restare invariato per tutta la durata dell'appalto, salvo quanto previsto dal presente CSA – "Revisione dei prezzi".

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

21.1 Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate da una Commissione costituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 da un numero pari a 3 componenti e nominata dalla Stazione appaltante tra soggetti interni all'ente dotati di competenza nella materia oggetto della presente procedura, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. I nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice, nonché i *curricula* dei Commissari, verranno resi pubblici attraverso pubblicazione sul sito web della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

21. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

22.1 Il RUP procederà, in seduta pubblica che si terrà in data **22 Marzo 2019 alle ore 08.30** presso la sede del Comune – ufficio servizi sociali, all'apertura dei plichi tempestivamente pervenuti, all'esame della documentazione contenuta nella "Busta Amministrativa" e all'ammissione concorrenti.

22.2 È fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o ad un giorno successivo. Di ciò, sarà, se del caso, data comunicazione a tutti gli operatori economici che avranno presentato offerta.

22.3 Concluso l'esame della documentazione contenuta nelle "Busta Amministrativa" e ammessi i concorrenti, in data **22 Marzo 2019 alle ore 9.30**, il RUP procederà, alla presenza della Commissione giudicatrice, sempre in seduta pubblica, all'apertura delle "Buste Tecniche" al solo fine di accertare la conformità alla *lex specialis* di gara della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica di ciascun concorrente ammesso, restando esclusa ogni valutazione sul contenuto e ogni facoltà dei presenti di prendere visione del contenuto della suddetta documentazione.

22.4 Successivamente, le "Buste Tecniche" saranno ricomposte e conservate ai fini della valutazione, in seduta riservata, da parte della Commissione.

22.5 In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà nel merito le offerte tecniche presentate dai soggetti ammessi e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al presente disciplinare di gara.

22.6 Successivamente, in seduta pubblica di cui sarà data notizia con preavviso a tutti i concorrenti, il RUP darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche dalla Commissione e procederà, unitamente alla Commissione, all'apertura delle "Buste Economiche", all'attribuzione dei punteggi secondo la formula prevista al punto 20.1 che precede e redigerà la graduatoria complessiva.

22.7 Il RUP formulerà quindi la proposta di aggiudicazione, salva eventuale e preventiva verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 (che potrà essere svolta anche con il supporto della Commissione), ai fini dell'assunzione del provvedimento di aggiudicazione.

22. AGGIUDICAZIONE

Si procederà ad aggiudicazione, a seguito della verifica degli accertamenti, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016.

23. SOCCORSO ISTRUTTORIO

24.1 Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa, a porvi rimedio.

24.2 In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

24.4 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

24.5 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

24. CHIARIMENTI

25.1 Potranno essere presentate richieste di chiarimenti almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

25.2 Le risposte ai quesiti saranno pubblicate, in forma anonima, solo ed esclusivamente tramite la Piattaforma SINTEL entro il termine ultimo di sei giorni prima dalla data di presentazione delle offerte in conformità a quanto stabilito dall'art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

25. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è disponibile on-line al seguente indirizzo www.comune.tradate.va.it e sulla Piattaforma SINTEL

26. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa alla presente procedura di gara è devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ex art. 119 e 120 cod. proc. amm..

27. ULTERIORI DISPOSIZIONI

28.1 Tutti i documenti presentati, **a pena di esclusione**, dovranno essere predisposti in conformità al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

28.2 La presente procedura non è soggetta all'obbligo di contribuzione in favore di ANAC.

28.3 La Stazione Appaltante può richiedere, fatto salvo il principio della *par condicio*, chiarimenti ed integrazioni alle dichiarazioni presentate anche ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati con dichiarazioni sostitutive. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, si procederà, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, alla revoca degli atti eventualmente già adottati.

28.4 Non sono ammesse offerte economiche in rialzo rispetto alla base d'asta e offerte condizionate.

28.5 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia motivatamente ritenuta congrua ed adeguata.

28.6 La Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso in cui l'offerta non soddisfi gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

28.7 Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

28.8 L'aggiudicatario sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010.

28.9 La stipula del contratto avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

28.10 Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, nei casi di cui al comma 1 di tale norma, la Stazione Appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

28.11 Eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara nonché eventuali informazioni complementari inerenti la gara, oltre che sul sito della Stazione Appaltante, saranno oggetto di pubblicazione con le medesime formalità con cui è stato pubblicato il Bando di Gara.

* * *

Si allegano:

Allegato 1	capitolato speciale d'appalto;
MODULO 1:	modello domanda di partecipazione;
MODULO 2:	modello di dichiarazione raggruppamenti costituenti;
MODULO 3:	modello offerta economica.

* * *

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Amministrazione di Tradate coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il personale amministrativo dei servizi sociali del Comune di Tradate. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dei servizi sociali del Comune di Tradate.

Tradate,

IL RUP

Luciani Maria Antonietta

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA A DOMICILIO DI PASTI PRONTI PER ANZIANI. PERIODO DAL 01.04.2019 AL
31.12.2021 CIG. 781999827F .
Schede incentivo - funzioni tecniche**

BASE ASTA € 135.692,40

2% di 135.692,40 = € 2713,85

20% di € 2713,85 = € 542,77 per acquisto attrezzature informatiche

80% di € 2713,85 = € 2171,08 per il personale

			ANNO 2019					ANNO 2020					ANNO 2021				
			RAGIONERIA	RUP	DIR ESECUZION E	S.SOCIALI	SEGRETERIA	RAGIONERIA	RUP	DIR ESECUZION E	S. SOCIALI	SEGRETERIA	RAGIONERIA	RUP	DIR. ESECUZION E	S. SOCIALI	SEGRETERIA
Attività (art.113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota		1%														
Programmazione della spesa	3%	€ 65,13	€ 0,65	€ 64,48													
Valutazione preventiva e validazione dei progetti	10%	€ 217,11		€ 217,11													
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e dei contratti pubblici	22%	€ 477,64	€ 28,66	€ 277,03		€ 143,29	€ 28,66										
Responsabile unico del Procedimento	30%	€ 651,32		€ 217,11					€ 217,11					€ 217,11			
Direzione dei lavori o direttore di esecuzione	25%	€ 542,77			€ 180,92					€ 180,92					€ 180,92		
Collaudo tecnico - amministrativo o certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità	10%	€ 217,11													€ 217,11		
TOTALE	100%	€ 2.171,08	€ 29,31	€ 775,73	€ 180,92	€ 143,29	€ 28,66	€ 0,00	€ 217,11	€ 180,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 217,11	€ 398,03	€ 0,00	€ 0,00
€ 2.171,08			€ 1.157,91					€ 398,03					€ 615,14				



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Determina N. 245 del 12/03/2019

SERVIZI SOCIALI

Proposta n° 358/2019

Oggetto: ***DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA A DOMICILIO DI PASTI PRONTI PER ANZIANI. PERIODO DAL 01.04.2019 AL 31.12.2021 CIG. 781999827F .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 12/03/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(VALEGGIA ELENA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.